



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.

Sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n.13

Capitale sociale Euro 282.249.261, interamente sottoscritto e versato

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna e CF 00397420399

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 23 APRILE 2007, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 24 APRILE 2007, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 437/98 E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

* * *

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD S.P.A.

23 e 24 aprile 2007

1. Proposta di modifica degli articoli 3, 6, 12, 16, 18, 22, 23, 26, 27 dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 43 della Legge del 28 dicembre 2005 n. 262 ("Legge sul Risparmio"), in data 29 dicembre 2006 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 303 (il "Decreto Correttivo"), recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* ("Testo Unico") con la Legge sul Risparmio.

Dato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Correttivo, gli emittenti sono tenuti ad uniformare il proprio statuto alla Legge sul Risparmio e al Decreto Correttivo inderogabilmente entro il 30 giugno 2007, riteniamo opportuno che l'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, deliberi, in sede straordinaria, anche l'approvazione delle modifiche statutarie connesse alla Legge sul Risparmio e al Decreto Correttivo.

Le modifiche dello Statuto Sociale illustrate di seguito, tengono conto degli orientamenti pubblicati dalla Consob alla data odierna, ai sensi dell'art. 42, comma 5-bis della Legge sul Risparmio, come modificato dall'art. 4, comma 6, del Decreto Correttivo. Tuttavia, poichè ai sensi della richiamata norma la Consob avrà tempo fino al 31 marzo 2007 per adottare le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della Legge sul Risparmio e del Decreto Correttivo, abbiamo delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, a tener conto di quanto dovesse emergere dall'evoluzione dei testi di regolamento Consob, sottoponendo alla prossima Assemblea le ulteriori correzioni, precisazioni e/o integrazioni che si

dovessero rendere necessari o anche solo opportuni in virtù di tale evoluzione della disciplina di riferimento.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le proposte di modifica dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni del Testo Unico, come modificate dalla Legge sul Risparmio e, successivamente, dal Decreto Correttivo.

Con l'occasione, proponiamo altresì di migliorare la formulazione di alcune clausole statutarie dirette ad un più efficiente funzionamento degli organi sociali e di introdurre altre modifiche allo Statuto Sociale funzionali al perseguimento delle esigenze operative della Società.

Illustriamo di seguito le modifiche proposte agli articoli 3, 6, 12, 16, 18, 22, 23, 26, 27 dello Statuto Sociale.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 3

Si ritiene opportuno modificare la durata della Società, attualmente fissata al 31 dicembre 2030, prorogandola al 31 dicembre 2050. Tale proposta di modifica è diretta a rendere il termine di durata previsto nello Statuto Sociale in linea con la durata di alcuni contratti che la Società ha attualmente in essere. Rimane invariato il testo del medesimo articolo per quanto concerne le previsioni sul recesso.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 3 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2030 duemilatrenta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.	Articolo 3 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2030 50 <u>duemilatrentacinquanta</u> e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

TITOLO III – CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6

L'art. 2441, comma 4, codice civile, prevede che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Questa disposizione consente, quindi, alle società quotate, previa introduzione di una specifica previsione statutaria, di utilizzare un procedimento semplificato per gli aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, con vantaggi in termini di costi, rapidità e ottimizzazione degli esiti dell'operazione. L'introduzione di tale meccanismo può infatti permettere alle società quotate una puntuale risposta alle opportunità di raccolta del capitale di rischio che possono presentarsi sul mercato.

Ciò posto si propone di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo terzo comma che preveda la possibilità di fare ricorso alla procedura prevista dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile.

Si osserva, inoltre, che la competenza a deliberare il suddetto aumento di capitale è dell'assemblea, a meno che lo statuto preveda la possibilità ex art. 2443 codice civile di attribuire tale competenza al Consiglio di Amministrazione.

Tale attribuzione al Consiglio di Amministrazione consentirebbe di effettuare con maggiore flessibilità operazioni sul capitale della Società, con vantaggi in termini di rapidità ed ottimizzazione degli esiti delle operazioni, derivanti da un'ulteriore riduzione dei tempi e costi dipendenti dalla altrimenti necessaria procedura di convocazione dell'organo assembleare in occasione di ciascuna operazione.

In considerazione di tali esigenze, connesse anche alla realizzazione dei programmi di sviluppo di IGD, riteniamo opportuno proporre alla Vostra approvazione di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

In relazione a ciò, Vi proponiamo di introdurre nell'art. 6 dello Statuto Sociale un nuovo quarto comma che preveda la possibilità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare il capitale sociale nei limiti e con i criteri succitati.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6	Articolo 6
6.1 Il capitale sociale è di Euro 282.249.261,00 (duecentoottantaduemilioniduecentoquarantanove miladuecentosessantuno virgola zerozero), diviso in n. 282.249.261 (duecentoottantaduemilioni-duecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.	6.1 Il capitale sociale è di Euro 282.249.261,00 (duecentoottantaduemilioniduecentoquarantanove miladuecentosessantuno virgola zerozero), diviso in n. 282.249.261 (duecentoottantaduemilioni-duecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.
6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.	6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
	<u>6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia</u>

	<p><u>confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</u></p> <p><u>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</u></p>
--	--

TITOLO IV – ASSEMBLEA

Articolo 12

Articolo 12.2

Il Regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni, disciplina agli artt. 33 e seguenti le modalità di intervento degli Azionisti in Assemblea. Si ritiene pertanto opportuno riformulare la disposizione statutaria in modo da renderla conforme alla disciplina così come modificata dalla Consob con delibera n. 14955 del 23 marzo 2005.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 12	Articolo 12
12.2 Per l'intervento in assemblea è richiesto il preventivo deposito della certificazione rilasciata da intermediario abilitato che attesti il possesso delle azioni, presso la sede sociale, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.	12.2 Per l'intervento in assemblea è richiesto il preventivo deposito della certificazione rilasciata da intermediario abilitato che attesti il possesso delle azioni, presso la sede sociale, che sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario di cui all'art. 2370 del codice civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

TITOLO V – CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Articolo 16.1

L'art. 147-*quinquies* del Testo Unico, così come introdotto dalla Legge sul Risparmio, prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Con riferimento alla individuazione di tali requisiti, Vi proponiamo di prevedere che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. La previsione di un generico riferimento alle "*disposizioni di legge e di regolamento vigenti*", in luogo dell'indicazione analitica dei requisiti stessi, è motivata dalla opportunità di adottare un testo statutario compatibile con la futura modifica degli attuali criteri e l'emanazione di nuovi.

Articolo 16.3 e 16.4

L'art. 147-*ter*, primo comma, del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati possa essere pari al quarantesimo del capitale sociale o "*alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate*". Il documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 23 febbraio 2007, recante la bozza del predetto regolamento prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori sia inferiori al 2,5% del capitale, stabilite in primo luogo sulla capitalizzazione delle società quotate. Considerando che, allo stato attuale, l'articolo 16.3 dello Statuto Sociale prevede che tali liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, appare opportuno adeguare lo statuto al testo normativo novellato prevedendo che le liste possono essere presentate dagli azionisti in possesso della percentuale di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dal regolamento della Consob. Per completezza, si osserva che la bozza di regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di Amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la determinazione di tale soglia. Si propone, infine, di riformulare le modalità di presentazione delle liste prevedendo che i candidati, elencati in ordine progressivo, siano indicati fino ad un numero massimo pari ai posti da ricoprire.

L'art. 147-*ter*, quarto comma, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, prevede che "*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3*". Pertanto, si propone di modificare il testo attuale dell'articolo 16.3 dello Statuto Sociale introducendo un ultimo periodo che preveda che ogni lista debba includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. I due candidati dovranno essere indicati distintamente al fine di consentire l'individuazione prescritta dall'art. 147-*ter*, primo comma, secondo periodo, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, il quale stabilisce tra l'altro che le liste dei candidati debbano indicare "*quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto*". Inoltre, a tal fine, si propone altresì di modificare il testo attuale dell'articolo 16.4 dello Statuto Sociale prevedendo che l'attestazione dei candidati comprenda inoltre la dichiarazione di esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per l'assunzione delle rispettive cariche.

Al fine di rendere l'art. 16.4 dello Statuto Sociale più aderente alla *ratio* del nuovo dettato dell'art. 147-*ter*, terzo comma, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge sul Risparmio e successivamente

dal Decreto Correttivo, ai sensi del quale “*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*”, si propone di riformulare il primo periodo dell’articolo 16.4 dello Statuto Sociale al fine di enunciare più compiutamente il divieto per ogni socio di presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Articolo 16.7

Si propone di prevedere che nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto nello Statuto Sociale.

Articolo 16.8

Si propone la revisione della disposizione statutaria in materia di integrazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di coniugare l’istituto della cooptazione con le disposizioni del Testo Unico in tema di rispetto dei principi di composizione del consiglio medesimo, costituiti dalla rappresentanza della minoranza e dalla presenza di almeno due consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 147-ter, comma terzo, del Testo Unico.

Si riporta qui di seguito l’esposizione a confronto del testo dell’articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 16	Articolo 16
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 c.c..	16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 c.c.. <u>L’assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</u>
16.3 Nelle liste presentate dai soci i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino, da soli od insieme ad altri, almeno l’uno per cento (1%) delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione	16.3 Nelle <u>Le</u> liste presentate dai soci <u>indicano</u> i candidati dovranno essere indicati mediante un numero elencandoli in ordine progressivo <u>fino ad un numero massimo</u> pari ai posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino <u>posseggano</u> , da soli od insieme ad altri, almeno l’uno per cento (1%) delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria <u>la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e</u> dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per la

<p>delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede della società quanto necessario per il loro intervento in assemblea.</p>	<p>prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede della società quanto necessario per il loro intervento in assemblea. <u>Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</u></p>
<p>16.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, e/o di decadenza nonché un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.</p>	<p>16.4 Ogni socio, <u>il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, non potrà</u> presentare o concorrere a presentare, <u>neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</u> Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, <u>incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.</u></p>
<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.</p>	<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. <u>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</u></p>

<p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. <u>Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</u></p> <p><u>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</u></p> <p><u>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</u></p>
--	--

Articolo 18

Articolo 18.1

L'art. 151, secondo comma, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge sul Risparmio, prevede che tutti i poteri del collegio sindacale in materia di convocazione degli altri organi sociali nonché di richiesta di collaborazione da parte di dipendenti della Società, possano essere esercitati da ciascun sindaco individualmente, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci. Pertanto, si propone di modificare l'art. 18 prevedendo che il potere di convocazione del consiglio di amministrazione possa essere esercitato, oltre che dal collegio sindacale, anche individualmente da ciascun membro del collegio.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18	Articolo 18
18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno due componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito.	18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno due <u>uno dei</u> componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Articolo 22

L'art. 2505, comma 2, codice civile, prevede che *"l'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi"*. Inoltre, l'art. 2505-bis, comma 2, codice civile, stabilisce che *"l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico"*. Si propone pertanto di introdurre un periodo che attribuisca al Consiglio di Amministrazione la competenza di deliberare la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 22 22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.	Articolo 22 22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. <u>Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge.</u>

Articolo 23

Si propone l'inserimento di un quinto comma nell'art. 23 che regoli i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del Testo Unico, così come modificato dal Decreto Correttivo. Si propone di prevedere che il dirigente preposto debba essere scelto tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di a) attività di amministrazione o di controllo e svolto compiti

direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 23	Articolo 23
<p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.</p>	<p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.</p>
<p>23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.</p>	<p>23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.</p>
<p>23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.</p>	<p>23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.</p>
<p>23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.</p>	<p>23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.</p>
	<p><u>23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di a) attività di amministrazione o di controllo e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività</u></p>

	dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.
--	---

TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

Articolo 26.1

L'art. 148, comma quarto, del Testo Unico, così come sostituito dalla Legge sul Risparmio, prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale e che il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Si propone pertanto di introdurre un periodo che preveda che i sindaci siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.

Articolo 26.2

Si propone altresì una riformulazione di tale articolo per renderlo più aderente al disposto dell'art. 148-*bis*, comma 2 del Testo Unico, ai sensi del quale i sindaci sono tenuti ad informare la Consob ed il pubblico, secondo le modalità che verranno stabilite con un regolamento della Consob medesima, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi detenuti in altre società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile, fermo restando il dettato del comma 4 dell'art. 2400 del codice civile, introdotto dalla Legge sul Risparmio, ai sensi del quale *“al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”*.

Articolo 26.4

L'art. 148, comma 2-*bis*, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge sul Risparmio, dispone che il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. La modifica si sostanzia nella riformulazione dell'attuale articolo 26.4 dello Statuto per adeguarlo al dettato dell'art. 148, comma 2-*bis*, del Testo Unico.

Articolo 26.7

Si propone di disciplinare più compiutamente il meccanismo di sostituzione dei sindaci, aggiungendo un periodo che preveda che nel caso in cui venga a mancare, oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza, anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentri il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Articolo 26.10

L'art. 148-*bis* del Testo Unico, così come modificato dalla Legge sul Risparmio, prevede che con Regolamento Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo delle società con azioni quotate. Alla luce del limite di cumulo previsto per legge e tenuto conto che, come si legge nel documento di consultazione di Consob del 23 febbraio 2007, il testo non ancora definitivo della norma regolamentare non sarebbe in linea con l'attuale formulazione dell'articolo 26.10 dello

Statuto Sociale, si propone l'eliminazione del periodo nella parte in cui è previsto che non possono essere nominati sindaci "coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani".

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 26	Articolo 26
26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea.	26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. <u>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</u>
26.2 La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto.	26.2 La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. <u>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</u>
26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti <u>avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</u>
26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.	26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. <u>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</u> Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui

	apparteneva il presidente cessato.
26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllanti, controllate ovvero assoggettate al controllo della medesima controllante..	26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllanti, controllate ovvero assoggettate al controllo della medesima controllante.

Articolo 27

L'art. 159, comma primo, del Testo Unico, come modificato dal Decreto Correttivo, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico di revisione contabile sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo e ne approvi il compenso. Si propone pertanto di prevedere che l'incarico di revisione contabile sia conferito dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. Inoltre, poiché l'art. 159, comma quattro, stabilisce che l'incarico abbia durata di nove esercizi, proponiamo di eliminare la durata attualmente prevista nello Statuto sociale in quanto è ora disciplinata per legge.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 27	Articolo 27
27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.	27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
27.2 L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo.	27.2 L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall' <u>L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.</u>

* * * *

Le modifiche proposte non attribuiscono in capo ai soci che non concorrono alla approvazione delle stesse l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e seguenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

INVITA L'ASSEMBLEA

ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di IGD, esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti,


DELIBERA

- di approvare integralmente le modifiche e le integrazioni agli articoli 3, 6, 12, 16, 18, 22, 23, 26 e 27 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto;
- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

Ravenna, li 22 marzo 2007

p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente



(Gilberto Coffari.)